

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90)₄₅ def.

Bruxelles, 27 febbraio 1990

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogativa
all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 21, paragrafo 1,
lettera a), della sesta direttiva (77/388/CEE) del
Consiglio in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra di affari

(77/388/CEE)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Con lettera del 29 novembre 1989, pervenuta al segretariato generale della Commissione il 1° dicembre 1989, il governo del Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda intesa a prorogare una deroga già concessa ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA (1) e a modificarne il campo di applicazione. Tale deroga riguarda una misura particolare per combattere l'evasione fiscale al momento del trasferimento di attivi ad una società membra di un gruppo di imprese, considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva, che, per il fatto di essere membra di questo gruppo IVA, non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta.

Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta britannica con lettera del 27 dicembre 1989.

Con decisione del 14 aprile 1987 il Regno Unito era stato autorizzato ad introdurre, dal 1° aprile 1987 e per un periodo di due anni, una misura derogativa all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva. La misura derogativa di cui sopra prevedeva che nel quadro del trasferimento totale o parziale di attivi ad una società membro di un gruppo di imprese, considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva, e che non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta, è debitrice della medesima la società beneficiaria del trasferimento di attivi.

L'applicazione della misura derogativa sopra descritta è stata prorogata per un anno, e cioè fino al 31 marzo 1990, con decisione del Consiglio dell'11 aprile 1989.

(1) GU L 145 del 13.6.1977

A decorrere dal 1° aprile 1990 il Regno Unito applicherà una nuova legge fondata sull'articolo 20 della sesta direttiva IVA per procedere alla rettifica delle deduzioni IVA inizialmente operate per taluni beni d'investimento. Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 8, primo comma, e della nuova legge fondata sull'articolo 20, paragrafo 2, della sesta direttiva consentirà quindi di evitare, per i beni considerati, l'evasione fiscale che potrebbe verificarsi nel Regno Unito qualora il beneficiario del trasferimento, parzialmente assoggettato o esonerato, cercasse di approfittare del fatto che egli continua la persona del cedente per quanto riguarda i diritti alla deduzione dell'IVA e quindi di beneficiare di un vantaggio ingiustificato se il cedente che ha operato la deduzione iniziale è un soggetto passivo totale o un soggetto passivo che fruisce di diritti a deduzione maggiori di quelli del beneficiario.

Tenuto conto delle difficoltà pratiche che il dispositivo di rettifica sopra descritto può creare agli operatori economici, il Regno Unito ha deciso di limitarne l'applicazione ai beni per i quali in passato si sono rilevati degli abusi o per i quali potrebbero sorgere in futuro e cioè: calcolatori, componenti di sistemi informatici, terreni ed edifici.

Il trasferimento di attivi non coperti dal nuovo dispositivo di rettifica delle deduzioni IVA può sempre provocare quindi un'evasione fiscale. La Commissione ritiene che il Regno Unito possa essere autorizzato, in via provvisoria e fino al 31 dicembre 1992, ad applicare una misura derogativa per combattere tale evasione. Questa misura derogativa differisce da quelle precedentemente concesse in quanto il suo campo d'applicazione è limitato agli attivi che non sono contemplati dalla legge che fa obbligo di operare la rettifica per taluni beni di investimento.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1990

che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura derogativa all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE

In materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
(77/388/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla diciottesima direttiva 89/465/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro ad introdurre particolari deroghe a tale direttiva per semplificare la riscossione dell'imposta o per evitare frodi o evasioni fiscali;

(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1

(2) GU L 226 del 3.8.1989, pag. 21

considerando che con decisione del Consiglio del 14 aprile 1987 il Regno Unito era stato autorizzato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 27, paragrafo 4, della sesta direttiva, ad introdurre, per due anni a decorrere dal 1° aprile 1987, una misura derogativa per combattere l'evasione fiscale;

considerando che con decisione del Consiglio dell'11 aprile 1989 il Regno Unito era stato autorizzato a prorogare tale provvedimento fino al 31 marzo 1990;

considerando che con lettera del 29 novembre 1989, pervenuta alla Commissione il 1° dicembre 1989, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato a prorogare ulteriormente tale misura, e cioè fino al 31 dicembre 1992, limitandone tuttavia il campo d'applicazione;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno Unito il 27 dicembre 1989;

considerando che con questa misura derogativa si vuole evitare che gruppi d'Imprese, considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva e che non hanno diritto alla deduzione totale dell'imposta, beneficino della deduzione totale dell'imposta gravante su taluni trasferimenti di attivi, in quanto essi vengono operati nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva;

considerando che per evitare tali evasioni fiscali il Regno Unito applica una disposizione legislativa che prevede che il trasferimento di attivi ad una società facente parte di un gruppo IVA che non è un soggetto passivo totale costituisce una cessione ai sensi della sesta direttiva IVA e che, in questo caso, il debitore è il beneficiario del trasferimento e non il soggetto passivo che ha effettuato l'operazione imponente;

considerando che il Regno Unito limiterà d'ora in poi il campo d'applicazione della misura derogativa succitata, tenuto conto dell'entrata in vigore, il 1° aprile 1990, di un dispositivo legislativo di rettifica delle deduzioni IVA inizialmente operate per taluni beni di investimento e ciò in base all'articolo 20, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva IVA, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono ritenere che non sia stata operata una cessione e che il beneficiario continui la persona del cedente;

considerando che il Regno Unito si avvale, in generale, della facoltà di cui all'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva IVA;

considerando che, di conseguenza, la misura prevista dal Regno Unito deroga all'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva IVA, in quanto induce a ritenere che abbia nondimeno luogo una cessione quando si effettui il trasferimento di beni nell'ambito di una universalità ad una società che, facente parte di un gruppo di imprese considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva IVA, non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta;

considerando che la misura prevista dal Regno Unito costituisce una deroga anche all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA, secondo cui, in regime interno, il debitore dell'imposta è il soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile;

considerando che tale misura derogativa ha un'incidenza favorevole sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 5, paragrafo 8, e all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1992:

- da una parte, una disposizione destinata a ritenere che venga operata una cessione di beni quando attivi, diversi dai beni d'investimento soggetti alla rettifica delle deduzioni inizialmente operate a norma delle disposizioni legislative adottate dal Regno Unito e fondate sull'articolo 20 della sesta direttiva, formano oggetto di un trasferimento di universalità totale o parziale ad una società che fa parte di un gruppo d'impresе considerate come un unico soggetto passivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della sesta direttiva e che, a motivo di ciò, non ha diritto alla deduzione totale dell'imposta;
- dall'altra, una disposizione destinata a ritenere debitrice dell'imposta la società beneficiaria della cessione di attivi di cui al primo trattino.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì1990

Per il Consiglio,

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(90) 45 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-90-095-IT-C

ISBN 92-77-57904-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo